

Energia elettrica

Procedure di connessione degli impianti di produzione (TICA)

Voltura di una pratica di connessione

Decisioni relative a reclami ex art. 14, comma 2, lett. *f-ter*, D.Lgs. 387/2003



Decisione del reclamo presentato da Agebas S.r.l. nei confronti di e- distribuzione S.p.A.

Deliberazione 20 ottobre 2020 386/2020/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - voltura - applicabilità delle disposizioni stabilite nelle “Modalità e Condizioni Contrattuali” (MCC) del gestore in assenza di previsioni nel TICA *ratione temporis* vigente - ricorre - necessità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla disponibilità del sito di ubicazione dell’impianto di produzione non prevista nelle MCC - non sussiste.

Nel periodo in cui la voltura di una pratica di connessione non era disciplinata direttamente dal TICA *pro tempore* vigente, trovavano applicazione le disposizioni previste dalle singole imprese distributrici all’interno delle proprie “Modalità e Condizioni Contrattuali” (MCC). Allorquando la comunicazione di voltura di una pratica contiene tutti gli elementi previsti dalle MCC predisposte dal gestore, quest’ultimo è tenuto a prendere atto della voltura e a riferirsi al soggetto subentrato per tutte le questioni relative alla gestione della pratica di connessione trasferita.

Le MCC del gestore *ratione temporis* applicabili non prevedevano, tra i requisiti necessari alla voltura della pratica di connessione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla disponibilità del sito di ubicazione dell’impianto di produzione, bensì unicamente che vi fosse il consenso scritto del precedente titolare della pratica di connessione e che il soggetto che subentrasse nel rapporto dovesse accettare le condizioni generali del contratto di connessione e del contratto di misura e dovesse inviare il regolamento di esercizio firmato e aggiornato in ogni sua parte. Essendo stato accertato l’avvenuto rispetto delle suddette condizioni previste dalle richiamate MCC, la mancanza della suddetta dichiarazione sostitutiva non poteva costituire condizione ostativa al perfezionamento della voltura medesima del preventivo.

Pertanto, illegittimamente il gestore non ha ritenuto valida - e quindi non l’ha registrata dal momento del ricevimento - la richiesta di voltura oggetto del reclamo.

Conformi: Deliberazioni [641/2018/E/eel](#); [640/2018/E/eel](#).

Decisione del reclamo presentato da Clematis S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0030112, POD IT001E74725338

[Deliberazione 11 dicembre 2018, 640/2018/E/eell](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - voltura della pratica di connessione - atto attestante disponibilità del sito - se alla data della richiesta non previsto come requisito di validità, la sua mancanza non costituisce motivo ostativo all’accettazione della voltura.

Non può essere posta a fondamento della mancata accettazione della voltura da parte del gestore di una pratica di connessione di un impianto di produzione alla rete di distribuzione di energia elettrica, la mancanza

della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito di ubicazione dell'impianto stesso, da parte del subentrante, se alla data della comunicazione della voltura medesima, dovendosi applicare ratione temporis le condizioni di voltura contenute nel paragrafo B.11 della "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione", Ed. 3.1 di dicembre 2012, tale dichiarazione non rientrava tra i requisiti di validità in essa previsti.

Conformi: Deliberazioni 386/2020/E/eel; [641/2018/E/eel](#); [640/2018/E/eel](#).

- ▶ **Decisione del reclamo presentato da Linfa S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0030112, POD IT001E74724407**
[Deliberazione 11 dicembre 2018, 641/2018/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - voltura della pratica di connessione - atto attestante disponibilità del sito - se alla data della richiesta non previsto come requisito di validità, la sua mancanza non costituisce motivo ostativo all'accettazione della voltura.

Non può essere posta a fondamento della mancata accettazione della voltura da parte del gestore di una pratica di connessione di un impianto di produzione alla rete di distribuzione di energia elettrica, la mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito di ubicazione dell'impianto stesso, da parte del subentrante, se alla data della comunicazione della voltura medesima, dovendosi applicare ratione temporis le condizioni di voltura contenute nel paragrafo B.11 della "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione", Ed. 3.1 di dicembre 2012, tale dichiarazione non rientrava tra i requisiti di validità in essa previsti.

Conformi: deliberazioni Deliberazioni 386/2020/E/eel; [640/2018/E/eel](#).

-
- ▶ **Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Duminuco Salvatore nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione T0695920**
[Deliberazione 27 settembre 2018, 465/2018/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 9, commi 8 e 9 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - ritardo del gestore nella validazione del progetto dell'impianto di rete - intercorsa voltura - titolarità del diritto all'indennizzo automatico.

L'indennizzo automatico va inteso in funzione ristoratrice di un disagio provocato all'utente per il mancato rispetto degli standard qualitativi di erogazione di un servizio. Pertanto, nel caso di una pratica di connessione volturata, il diritto all'indennizzo automatico spetta al titolare del diritto all'indennizzo al momento dell'evento dannoso e non al titolare della pratica di connessione al momento in cui l'indennizzo viene erogato dal gestore.

-
- ▶ **Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Mele Claudio nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione T0717146**
[Deliberazione 27 settembre 2018, 341/2018/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - annullamento pratica di connessione - diniego opposto alla richiesta di voltura - è legittimo.

Nel caso di una pratica di connessione volturata più volte e infine annullata dal gestore per violazione del TICA, solo l'ultimo titolare della pratica prima del suo annullamento è legittimato a ricevere dal gestore

medesimo la restituzione del corrispettivo di connessione già versato.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società P.M. PIETRE S.r.l. e dal Sig. ROCCO D'ALONZO nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 30 gennaio 2014 - 14/2014/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - cessione titolarità del preventivo di connessione - normativa applicabile (art. 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA) - autonomia negoziale dei privati - paragrafo B.11 della "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione" - requisiti formali e requisiti essenziali - accettazione voltura.

Le disposizioni dell'Autorità in materia di connessione alla rete non regolano né vietano la cessione della titolarità di una pratica di connessione; pertanto, la definizione di condizioni e modalità per operare un siffatto trasferimento, essendo rimesse all'autonomia negoziale dei privati interessati, sono rinvenibili nelle regole tecniche che il gestore stesso ha emesso, come previsto dall'articolo 3 del TICA. Sulla base delle condizioni di voltura contenute nel paragrafo B.11 della "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione", Enel Distribuzione si obbliga ad ammettere la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l'attivazione dell'impianto di produzione a condizione che vi sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto stesso e che il soggetto che subentra nel rapporto accetti le condizioni generali del contratto di connessione, del contratto di misura, e invii il regolamento di esercizio firmato ed aggiornato in ogni sua; pertanto, riscontrate difformità da parte del gestore relative al formato della dichiarazione di voltura e/o la mancanza del timbro societario sulla medesima sono elementi di carattere formalistico non sufficienti a far ritenere la stessa non accettabile; parimenti, la mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorio relativa alla disponibilità del sito, non risultando un documento indispensabile ai fini dell'accettazione della dichiarazione di voltura di una pratica di connessione, non può essere posta a fondamento della mancata accettazione della voltura da parte del gestore.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - voltura preventivo di connessione - lotto di impianti - cessione parziale - non è possibile.

Con riguardo alla questione se sia possibile richiedere la voltura di un preventivo riferito a un lotto di impianti a fronte della cessione di soli due impianti, un preventivo di connessione per un lotto di impianti non può che essere volturato nella sua interezza.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - cessione titolarità del preventivo di connessione - mancanza di chiarezza nelle comunicazioni del produttore - richiesta di informazioni/integrazioni da parte del gestore.

Con riferimento al contenuto contraddittorio di una comunicazione di voltura della titolarità del preventivo di connessione per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, la mancanza di chiarezza di tale comunicazione non può essere assunta dal gestore come motivo di mancata accettazione della voltura, il quale, invece, dovrebbe procedere ad una richiesta di ulteriori informazioni e/o integrazioni rivolta al produttore al fine di dissipare ogni ragionevole dubbio.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società PHOTONICA S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 28 novembre 2013 - 538/2013/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - voltura della titolarità del rapporto di connessione con modifica del punto di connessione - normativa applicabile (art. 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA) - autonomia negoziale dei privati - paragrafo B.11 della "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione.

Le disposizioni dell'Autorità in materia di connessione alla rete non regolano né vietano la cessione della

titolarità di una pratica di connessione; pertanto, la definizione di condizioni e modalità per operare un siffatto trasferimento, essendo rimesse all'autonomia negoziale dei privati interessati, sono rinvenibili nelle "Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC)", come previsto dall'articolo 3 del TICA. Sulla base delle condizioni di voltura contenute nel paragrafo B.11 della "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione", Enel Distribuzione si obbliga ad ammettere la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l'attivazione dell'impianto di produzione a condizione che il soggetto che subentra nel rapporto sopradetto comunichi ad Enel il trasferimento e che ci sia il consenso scritto del precedente titolare; pertanto, nella fattispecie, in presenza di richieste di trasferimenti della titolarità della pratica di connessione conformi alla Guida predetta, Enel è tenuta a registrare la voltura.
